Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

POLIZZA INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI

COPERTURA ASSICURATIVA, COLLETTIVA E FACOLTATIVA, ABBINATA AI MUTUI

Polizza collettiva – convenzione – n. 5324951 di Aviva Italia Spa

Il presente fascicolo informativo contiene:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione
- Fac-simile della Richiesta di adesione
- Informativa sulla Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Aviva Italia S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia, via Scarsellini 14 - 20161 - Milano

- recapito telefonico 02.2775.1
- sito internet www.avivaitalia.it
- indirizzo e-mail informazioni generali: **assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it**
  servizio sinistri: **sinistri_bancassurance@avivaitalia.it**

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP N 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a € 95.915.202,00 di cui € 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e € 50.230.802,00 di Riserve Patrimoniali.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 100,15%. L'Indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: il contratto offerto è stipulato in forma poliennale a premio unico anticipato. La durata corrisponde alla scadenza originaria del mutuo. In caso di accollo, surroga o anticipata estinzione del mutuo la Società provvede alla restituzione del premio imponibile pagato e non goduto.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 14 Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa offerta è:
- incendio

Incendio
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza da: da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti, fuoriuscita di fumo da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici, urto di veicoli stradali o natanti.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti alle coperture assicurative previste si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione
La garanzia è prestata:
- per il capitale residuo;

- nella forma a Primo Rischio Assoluto, intendendosi per tale la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per franchigia si intende la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, ed equivale nella "Polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo a privati" al debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 9 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Eventi atmosferici	franchigia € 1.000,00	▪ Danno	€ 10.000,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		▪ Indennizzo	€ 9.000,00
Atti vandalici o dolosi Eventi socio-politici	franchigia € 1.000,00	▪ Danno	€ 500,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		▪ Indennizzo	€ 0,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Tipologie di fabbricati assicurabili
AVVERTENZA: i fabbricati assicurati
- **devono avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;**
- **devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali;**
- devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio
Fabbricati non rispondenti per caratteristiche costruttive e/o destinazione d'uso e/o ubicazione, che sono quindi esclusi dalla presente copertura assicurativa.

6. Premi

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione alla sottoscrizione della Richiesta di adesione e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Richiesta di adesione, a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo premio.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 14 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: i premi devono essere pagati alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il Mutuo e sottoscritta la Richiesta di adesione.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari al 7,00%.
Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI
La quota parte percepita dagli intermediari è pari al 40% del premio imponibile - al netto delle imposte -.
A titolo esemplificativo, per un contratto che preveda un premio imponibile pari a € 500,00 la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 40%, corrispondente ad un importo di € 200,00.

AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione del mutuo, di surroga o di accollo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Richiesta di adesione viene annullata e la copertura assicurativa cessa dalla data di estinzione, surroga o accollo; la Società di assicurazione provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile. Il rimborso verrà corrisposto dalla Società di assicurazione all'Assicurato per tramite del Contraente.
In alternativa l'Assicurato può richiedere di mantenere la copertura prestata con il presente contratto.
E' inoltre facoltà dell'Assicurato, trascorsi 5 anni dall'effetto della singola adesione, di recedere dalla copertura assicurativa; anche in questo caso la Società di assicurazione provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile, che verrà corrisposto dalla Società di assicurazione all'Assicurato per tramite del Contraente.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Recesso in caso di sinistro

AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

10. Regime fiscale

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Aviva Italia S.p.A.

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il mutuo e sottoscritta la Richiesta di adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - via Scarsellini 14 - 20161 Milano – Fax 02.2775.245 – e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliative ove esistenti.

13. Arbitrato

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

- possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia;

oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse

- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF

Ultimo aggiornamento 10/2012

Aviva Italia S.p.A.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il soggetto persona fisica che abbia stipulato un contratto di mutuo.

ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A. che opera attraverso le filiali contraddistinte: "UniCredit Banca", "UniCredit Banca di Roma" e "Banco di Sicilia".

CREDITORE
Il soggetto creditore per le somme concesse a mutuo alla data del sinistro.

DEBITO RESIDUO
il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato così come rilevabile dal relativo piano di ammortamento predeterminato al netto di eventuali rate insolute, in essere alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATI
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore dell'Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

FRANCHIGIA
la parte di indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO
la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ
la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO
Unicredit S.p.A., contraente della polizza collettiva

MUTUO
il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili.

MUTUO DI NUOVA EROGAZIONE
Il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data posticipata rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

MUTUO GIA' EROGATO
il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data antecedente rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

POLIZZA
il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO
la somma dovuta alla Società in relazione all'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RICHIESTA DI ADESIONE
il documento che prova l'adesione dell'Assicurato alla Polizza per l'assicurazione di ogni singolo Fabbricato.

RISCHIO
la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SABOTAGGIO
qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici,militari,religiosi,ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCOPPIO/IMPLOSIONE
il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
AVIVA ITALIA SpA con sede in Milano (MI) – Via Scarsellini 14 - 20161 -.

SOLAIO
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO
l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERRITORIO ITALIANO
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

TERRORISMO
qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE A NUOVO
per valore a nuovo si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 5324951 A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL CLIENTE

I testi originali delle condizioni contrattuali della polizza convenzione n. 5324951, stipulata tra UniCredit S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. sono depositati presso la sede di UniCredit S.p.A. - Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 - ROMA (RM) e di Aviva Italia S.p.A. – Via Scarsellini 14 - 20161 - MILANO (MI)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. **L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.**

Art. 3 - ERRORI SVISTE E DIMENTICANZE

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio; le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza; le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società; non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, **se commessi in buona fede dal Contraente o dall'Assicurato. Il Contraente terrà la Società manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di Terzi qualora vengano emesse per errore dal Contraente Richieste di adesione relative a Fabbricati non assicurabili ai sensi di quanto previsto dall'Art. 11 - "Tipologie di Fabbricati assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione.** In tal caso la Società si impegna alla restituzione del relativo Premio pagato.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società può recedere dal contratto convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, che può essere esercitato anche dall'Assicurato, la Società restituirà all'Assicurato la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto convenzione, l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria del relativo Mutuo.

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
– **Incendio**
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
– **Fulmine**
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
– **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
– **Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. **Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.**
– **Implosione**
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
– **Caduta di corpi volanti**
Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.
– **Fuoriuscita di fumo da fonti di calore**
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**
– **Guasti**
Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'Incendio od altro evento assicurato.
– **Eventi atmosferici**
Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, **purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).**
– **Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici**
Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi. **Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.** La Società ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - **al netto delle imposte** - la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso; **la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).**

– **Urto di veicoli stradali o di natanti**
Urto di veicoli e natanti **non di proprietà o in uso all'Assicurato.**
La Società indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.**

Art. 10 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
1. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
2. **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
3. **determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;**
4. **determinati con dolo dell'Assicurato;**
5. **causati da atti di terrorismo o sabotaggio;**
6. **di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.**

Art. 11 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da Clienti del Contraente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile.
Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:
solai e strutture portanti del tetto;
pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
soppalchi;
materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art. 12 - MODALITÀ DI ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI
L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di una Richiesta di adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente).
Ogni Richiesta di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
– numero del Mutuo;
– dati anagrafici dell'Assicurato;
– somma assicurata, che deve corrispondere:
  a) all'importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
  b) all'importo del debito residuo del Mutuo già erogato;
– durata periodo di rimborso in mesi;
– premio anticipato finito, comprensivo di imposte;
– costi per spese di acquisizione e gestione;

– importo percepito dall'intermediario.

All'Assicurato dovranno essere forniti la Nota informativa, le Condizioni contrattuali di polizza, la Richiesta di adesione, l'Informativa privacy; una copia della Richiesta di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. **Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di adesione, dell'Informativa privacy, delle Condizioni contrattuali di polizza o della Nota informativa incendio, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di adesione medesima.**

Art. 13 - LIMITI DI ASSICURABILITÀ

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo **e deve corrispondere inizialmente all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria**; oppure nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale residuo del Mutuo. **La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.** Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, (unmilione/00) le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO

Per ciascun Fabbricato la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, **a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Richiesta di adesione ed abbia pagato il relativo premio**; la garanzia, **fatto salvo quanto disciplinato dall'Art. 5 – "Recesso in caso di Sinistro"**, rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.

In caso di **anticipata estinzione del Mutuo, di accollo del Mutuo o di surroga del Mutuo** avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Richiesta di adesione viene annullata e la copertura assicurativa cessa dalla data di estinzione, surroga o accollo; la Società provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile relativo al **periodo di Assicurazione che non verrà goduto.**

L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formula

$$R= PP*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*((N-K)/N)$$

dove

R = importo da rimborsare
H = costi sul premio in valore assoluto
PP = premio versato al netto delle imposte (P/1,2225) ed al netto dei costi
N = durata originaria del Mutuo di nuova erogazione o durata residua del mutuo già erogato, espresse in mesi interi
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi

ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l'estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l'estinzione stessa si sia verificata.

Tale importo verrà corrisposto dalla Società all'Assicurato per tramite del Contraente.

In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del finanziamento e non si procederà alla restituzione della parte pro rata del Premio.

L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo, eventualmente designando un nuovo mandatario di pagamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

E' facoltà dell'Assicurato, trascorse 5 annualità dall'effetto della singola adesione, di recedere dalla copertura assicurativa mediante preavviso di 60 giorni dalla data di recesso. L'importo del rimborso di premio assicurativo pagato e non goduto verrà calcolato utilizzando la formula sopra riportata.

Art. 15 - COLPA GRAVE E DOLO
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

a) **colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art.1916 C.C.;**
b) **dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.**

Art. 16 - VALORE A NUOVO
L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art. 17 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Art. 18 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.
Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell'Assicurato stesso.

Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
L'Assicurato deve inoltre:
c) fare nei cinque giorni successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
d) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo.
Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al debito residuo al momento del Sinistro. Qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario. Il Contraente deve infine allegare copia della Richiesta di adesione sottoscritta dall'Assicurato. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall'art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all'Indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro.
Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo.
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'Indennizzo non potrà comunque essere superiore al Capitale residuo al momento del Sinistro, con la precisazione che qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario.

Art. 21 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00).** Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.** La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. **Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

Art. 22 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Art. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'Art. 2742 del c.c.

Art. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Per ciascun Fabbricato Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo. Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve

corrispondere all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20promille (comprensivo dello 0,02 relativo alla garanzia "Atti vandalici e dolosi – Eventi socio-politici") moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

FRANCHIGIE
(da applicare a ciascun Fabbricato Assicurato)

GARANZIA	FRANCHIGIA
Atti vandalici o dolosi - Eventi socio-politici	**€ 1.000,00**
Eventi atmosferici	**€ 1.000,00**

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

RICHIESTA DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Incendio a capitale decrescente n° 5324951
"Mutui Privati"
UniCredit S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 10/2012

Dati Mutuo

Domanda di Mutuo n° _____

Ubicazione Fabbricato assicurato

Via e numero civico	Comune	Provincia	CAP
_____	_____	_____	_____

Dati Assicurato

Cognome	Nome	Codice Fiscale
_____	_____	_____

Dati copertura assicurativa

Durata del Mutuo in mesi _____

Somma assicurata iniziale (pari all'importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al Debito Residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione) € _____

Premio

Premio unico anticipato finito € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)

Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € _____

Importo percepito dall'intermediario € _____

Fac-simile

PRENDO ATTO che **UniCredit S.p.A.** (**"Banca"**) ha stipulato con AVIVA ITALIA S.p.A. per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°5324951 (**"Polizza"**), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell'Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.
DICHIARO: **di essere a conoscenza che l'adesione alla presente Convenzione è facoltativa**.
AUTORIZZO la **Banca** a trasmettere ad AVIVA ITALIA S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione della **Polizza**.
DÒ MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di AVIVA ITALIA S.p.A. Il pagamento di tale Premio da parte mia alla **Banca** avverrà mediante addebito sul mio conto corrente.
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente **Polizza**, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Richiesta di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

Data _____ Firma Assicurato _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità della suddetta **Polizza** **DICHIARO** espressamente di:
a) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto;
b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio;
c) aver ricevuto e sottoscritto l'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.

Firma Assicurato _____

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Aviva Italia S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali informiamo gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
Le nostre aziende devono acquisire (o già detengono) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alle aziende informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA SpA e da AVIVA ITALIA SpA, da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine:

- di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le Società chiedono, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.
Per i servizi e prodotti assicurativi le Società hanno necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a: **AVIVA ITALIA SpA - Via Scarsellini 14 - 20161 Milano.**
Senza tali dati le nostre Società non potrebbero fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le Società utilizzano le medesime modalità anche quando comunicano, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto delle Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto delle Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, le Società precisano infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i loro dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
AVIVA ITALIA SpA – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano
ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
Le Società informano, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).
Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio Privacy - AVIVA ITALIA SpA – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano (il cui Direttore Generale pro-tempore è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale)

luogo e data — Nome, Cognome (o Denominazione) e Firma degli interessati per il consenso

--- ---

Fac-Simile